

Scritto da Antonio Formiconi

Mercoledì 05 Marzo 2014 09:31 -

---

Più garanzie per i contribuenti nel reclamo-mediazione, disciplinato nell'art. 17-bis del Dlgs 546/1992, perché a partire dal 3 marzo 2014 la mancata presentazione del reclamo-mediazione, obbligatorio per gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate fino ad € 20.000,00, non toglie definitivamente la volontà di difendersi, costituendo condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità dello stesso. Ciò significa che la presentazione del ricorso senza passare dal reclamo potrà essere accolta dall'Ufficio, ma la Commissione Tributaria potrà rinviare la trattazione per consentire il tentativo di mediazione senza far prendere al contribuente alcun diritto.

Sancito, per legge, anche la sospensione della riscossione durante l'arco dei novanta giorni del tentativo di mediazione.

dell'Avv. Antonio Formiconi